

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92 <sup>(3)</sup>, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento;

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993-94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1993-94, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1992-93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, i termini «di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75» sono sostituiti dai termini «all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92»;
- b) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, i termini «all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75»

sono sostituiti dai termini «all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92»;

c) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1993-94:

— a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 %;

— la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali;

— la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica.»

2. Nel testo tedesco l'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

«Liegt bei Weichweizen der Sedimentationswert zwischen 20 und 30, muß außerdem die Untersuchung nach der in Anhang IV der Verordnung (EWG) Nr. 1908/84 der Kommission <sup>(\*)</sup> dargestellten Methode ergeben, daß der aus dem Weizen hergestellte Teig nicht klebt und auf der Maschine bearbeitet werden kann.<sup>(\*)</sup> ABl Nr. L 178 vom 5. 7. 1984, S. 6.»*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8.